

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP)

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 12 del 26/02/2018

Variazioni al Regolamento:
- n. 6 del 01/03/2019 C.C.

INDICE

PARTE I^A

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento.
- Art. 2 - Occupazione del suolo.
- Art. 3 - Procedimento per il rilascio degli atti di autorizzazione e di concessione.
- Art. 4 - Contenuto del provvedimento di autorizzazione e di concessione.
- Art. 5 - Principali obblighi del concessionario.
- Art. 6 - Rinnovo della concessione.
- Art. 7 - Nuova concessione per subentro.
- Art. 8 - Rinuncia all'occupazione.
- Art. 9 - Modifica, sospensione e revoca della autorizzazione/concessione.
- Art. 10 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione/concessione.

PARTE II^A

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

- Art. 11 - Disposizioni generali.
- Art. 12 - Soggetti tenuti al pagamento del canone.
- Art. 13 - Fattispecie di occupazioni.
- Art. 14 - Suddivisione del territorio comunale.
- Art. 15 - Criteri per la determinazione del canone.
- Art. 16 - Misurazione dell'area occupata - criteri.
- Art. 17 - Disciplina delle tariffe.
- Art. 18 - Occupazioni permanenti.
- Art. 19 - Occupazioni temporanee.
- Art. 20 - Criteri particolari di determinazione del Canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.
- Art. 21 - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.
- Art. 22 - Occupazioni con impianti pubblicitari.
- Art. 23 - Occupazioni con chioschi ed apprestamenti precari.
- Art. 24 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici.
- Art. 25 - Esecuzione di lavori ed opere.
- Art. 26 - Occupazioni d'urgenza.
- Art. 27 - Occupazioni abusive.
- Art. 28 - Occupazioni esenti ed escluse.
- Art. 29 - Forme di gestione.
- Art. 30 - Modalità e termini per il pagamento del canone.
- Art. 31 - Penalità, indennità, sanzioni.
- Art. 32 - Definizione agevolata della penale
- Art. 33 - Attività di controllo, riscossione coattiva e rimborsi.
- Art. 34 - Responsabile del Servizio.
- Art. 35 - Disciplina transitoria.
- Art. 36 - Entrata in vigore del presente regolamento.
- Art. 37 - Rinvio

PARTE I^A PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il Comune di Castelfranco Veneto, avvalendosi della facoltà di cui all'art.3, comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art.63 del D. Lgs. 446/1997, ha istituito a decorre dal 01/01/2018 il Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) in sostituzione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP). Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, avente natura di entrata patrimoniale, secondo le norme ed i principi contenuti negli articoli 52 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Sono soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione o che si realizzano in aree private sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 2 – Occupazione del suolo

1. Nel presente Regolamento con i termini di “suolo pubblico” e “spazio pubblico” si intendono le aree pubbliche e i relativi spazi sovrastanti e sottostanti come risultanti dal precedente articolo. Con i termini di “occupazione” e “occupare” si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.
2. A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver conseguito l'autorizzazione o la concessione. L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente, che provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e di necessità. In caso contrario si commineranno le sanzioni previste.

Art. 3 - Procedimento per il rilascio degli atti di autorizzazione e di concessione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di autorizzazione, per le occupazioni di natura temporanea, o di concessione, per le occupazioni di natura permanente.
2. Le richieste, in carta legale, se previsto dalla relativa normativa, e corredate di tutti gli elementi prescritti dalla legge, intese ad ottenere le predette autorizzazioni/concessioni devono essere presentate al competente Ufficio Comunale. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda

sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e dei posizionamenti dell'ingombro.

3. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di autorizzazione/concessione potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività.
4. Il rilascio delle autorizzazioni/concessioni contemplate dal presente articolo spetta al responsabile del competente servizio previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - marca da bollo;
 - diritti di istruttoria e spese di sopralluogo, se dovuti;
 - deposito cauzionale (eventualmente richiesto a titolo di garanzia per i danni derivanti dall'occupazione).
5. L'entità della cauzione, se richiesta, è stabilita di volta in volta, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche.
6. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di 60 giorni dal momento di ricevimento della domanda completa di ogni sua parte.
7. In presenza di più domande intese ad ottenere l'occupazione del medesimo suolo pubblico, la concessione ad occupare viene accordata in base al criterio della precedenza nella presentazione della domanda, fatto salvo l'assegnazione dei posteggi liberi in concessione pluriennale nei mercati e nelle fiere o per le attività istituzionalmente rilevanti. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono l'autorizzazione o la concessione ad occupare lo spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.
8. La domanda di occupazione legata all'effettuazione di lavori edili deve necessariamente contenere il riferimento al titolo legittimante l'intervento edilizio ovvero all'autocertificazione del richiedente nel caso si tratti di intervento di edilizia libera.
9. Sono interamente a carico del richiedente le segnalazioni di occupazione di suolo pubblico e, in particolare, per le occupazioni sulle sedi stradali, quelle previste in merito dal Codice della Strada nonché tutti gli opportuni provvedimenti a tutela della sicurezza degli utenti, cittadini, addetti agli stessi lavori e luoghi di intervento.
10. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario, ovvero la sussistenza di liti pendenti con l'Amministrazione.

Art. 4 - Contenuto del provvedimento di autorizzazione e di concessione

1. Le autorizzazioni e concessioni, che costituiscono il titolo che legittima l'occupazione, indicheranno le generalità, il domicilio del concessionario, la durata della autorizzazione/concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa. Inoltre detti provvedimenti conterranno gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.
2. Le autorizzazioni per le occupazioni temporanee per le quali la riscossione avvenga mediante convenzione potranno essere ritirate previa esibizione della ricevuta del versamento del canone dovuta per l'intero periodo di occupazione di spazi ed aree pubbliche ovvero, nel caso di versamenti rateizzati, del versamento della prima rata.
3. In tutti i casi, le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare del diritto di accesso alle proprietà private.

Art. 5 - Principali obblighi del concessionario

1. Le autorizzazioni/concessioni sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione; si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi.
2. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione/concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare. E' tenuto inoltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
3. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
6. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati e contestati da terzi per effetto dalla concessione.
7. Al termine della concessione il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
8. Per le installazioni su suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari, la concessione è rilasciata in conformità alle prescrizioni del regolamento di pubblicità ed edilizio.
9. Il concessionario è tenuto a comunicare all'Ufficio addetto qualsiasi modificazione della struttura e/o dimensioni dell'occupazione stessa, ovvero qualsiasi variazione nella titolarità dell'immobile interessato all'occupazione

Art. 6 - Rinnovo della concessione

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 3 del regolamento, almeno tre mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e almeno 15 giorni prima, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare e dimostrazione di avvenuto pagamento di quanto dovuto per l'occupazione

di suolo pubblico. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce motivo di diniego al rinnovo.

3. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dell'ufficio competente della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.
4. E' esclusa la possibilità di un rinnovo tacito. In ogni modo non è possibile assentire più di due rinnovi, dovrà quindi essere rilasciata una nuova autorizzazione/concessione.

Art. 7 - Nuova concessione per subentro

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione all'Ufficio comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 3. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione già rilasciato e dovrà essere presentata entro 60 giorni dall'evento.
2. Il rilascio del provvedimento di concessione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo non ha diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.
3. Il cedente, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto a presentare, oltre a quanto indicato nel comma 1° del presente articolo, anche copia che attesti il pagamento del Canone COSAP per l'anno solare in corso. Il mancato pagamento del Canone COSAP è presupposto ostativo al fine del rilascio della nuova concessione per subentro. Qualora il concessionario di origine sia in regola con il pagamento del canone, il subentrante sarà tenuto al pagamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

Art. 8 - Rinuncia all'occupazione

1. Il titolare della autorizzazione/concessione può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'ufficio competente al rilascio. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e dell'eventuale deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli eventuali oneri corrisposti dal titolare della concessione per il rilascio della medesima. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, non spetta alcun rimborso del canone dovuto nel caso di occupazioni permanenti; è prevista la restituzione del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione nel caso di occupazioni temporanee.

Art. 9 – Modifica, sospensione e revoca della autorizzazione/concessione

1. L'amministrazione, con atto motivato, può in qualsiasi momento modificare, sospendere o revocare i provvedimenti di autorizzazione/concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione, senza che i titolari delle autorizzazioni/concessioni possano avanzare alcuna pretesa, fermo restando il diritto alla restituzione del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione, fermo restando inoltre che le

- occupazioni permanenti non sono rimborsabili se già in essere al momento della revoca.
2. Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione di tutte le strutture che non siano mantenute in buono stato.

Art. 10 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione/concessione

1. Sono cause di decadenza della autorizzazione/concessione:
 - violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
 - violazione degli obblighi previsti dall'atto di autorizzazione/concessione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.), ovvero delle norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
 - L'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio di contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
 - Il mancato inizio dell'occupazione del suolo avuto in autorizzazione/concessione, senza giustificato motivo, nei 60 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 30 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
 - revoca, annullamento o perdita di efficacia dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
 - mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario;
 - mancato ritiro dell'atto di concessione, salvo casi debitamente motivati non dipendenti dalla volontà del richiedente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuto rilascio.
2. La pronuncia di decadenza della autorizzazione/concessione può essere pronunciata d'ufficio:
 - a) in caso di omesso o parziale pagamento del canone - con relativi interessi e sanzioni - entro i 30 giorni dalla notifica del sollecito di cui all'art. 31 comma 2 di questo regolamento;
 - b) in caso di violazione delle norme relative al divieto di subconcessione;
 - c) in caso di uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
3. La pronuncia di decadenza di cui al precedente comma 2 comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento in cui viene pronunciata.
4. La decadenza del provvedimento di autorizzazione/concessione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo concesso né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della autorizzazione/concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperati a ciò, l'Ufficio competente provvederà con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.
5. Sono causa di estinzione della concessione:
 - la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, qualora non sia presentata la richiesta di voltura entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento;
 - la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario salvo diversamente comunicato dal curatore/liquidatore.

PARTE II DISCIPLINA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Art. 11 - Disposizioni generali

1. Sono soggette al canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono inoltre soggette al canone le occupazioni realizzate su aree private sulle quali risulta regolarmente costituita nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, tende per la protezione del sole fisse o retrattili, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo comprese quelle poste in essere con conduttore ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
4. Il canone osap è dovuto al Comune anche per le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversino il centro abitato, in quanto questo Comune ha popolazione superiore a diecimila abitanti.
5. Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, dello Stato e della provincia o al demanio statale.

Art. 12 - Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di autorizzazione/concessione o, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 13 - Fattispecie di occupazioni

1. Le occupazioni si dividono in due categorie: temporanee e permanenti.
2. Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.
3. Le occupazioni temporanee normalmente potranno essere effettuate a seguito di rilascio di un atto di autorizzazione.
4. Le occupazioni di carattere stabile, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.
5. Le occupazioni permanenti potranno essere effettuate solo a seguito del rilascio di un atto di concessione.
6. È fatto divieto occupare suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sottostante o sovrastante, senza aver ottenuto preventivamente la autorizzazione/concessione comunale, rilasciata su richiesta dell'interessato.

Art. 14 - Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art 11 sono classificate in quattro categorie, così come elencate nell'allegato sub a) al presente regolamento, in base alla loro importanza ricavata da elementi di centralità, intensità abitativa, dotazione di servizi, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.

3. Il canone è graduato tenuto conto che alle strade, agli spazi e alle altre aree pubbliche sono stati attribuiti i seguenti coefficienti di importanza:

| Categoria | Coefficiente di importanza |
|----------------|----------------------------|
| 1 [^] | 1 |
| 2 [^] | 0,7 |
| 3 [^] | 0,5 |
| 4 [^] | 0,3 |

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su spazi ed aree pubbliche classificate in differenti categorie, ai fini della applicazione del canone si fa riferimento alla categoria corrispondente alla tariffa più elevata.
5. Ogni variazione a detta classificazione verrà deliberata dal Consiglio Comunale ed entrerà in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è stata adottata.

Art. 15 - Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone è commisurato all'entità della superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari, ovvero espressa in capacità per le cisterne dei distributori di carburante. Per le occupazioni temporanee il canone tiene conto anche della durata dell'occupazione. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla unità di misura superiore.
2. Non si fa comunque luogo alla tariffazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
3. Per superficie effettivamente occupata deve intendersi quella assunta in modo permanente o temporaneo e sottratta all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico del singolo o dei singoli soggetti occupanti.
4. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.
5. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq. del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.
6. Qualora l'ammontare del canone per occupazione temporanea o permanente risulti di importo pari o inferiore a € 5,00, lo stesso non è dovuto.

Art 16 - Misurazione dell'area occupata - criteri

1. Per le occupazioni del soprassuolo e sottosuolo la superficie tariffabile è determinata con riferimento alla proiezione al suolo pubblico dell'oggetto sovrastante o sottostante non aderente al suolo pubblico estesa fino ai bordi estremi o alle linee più sporgenti.
2. Ove tende o simili occupazioni temporanee siano poste a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone per l'occupazione sovrastante il suolo, va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dalle aree medesime. Lo scomputo si effettua solo se entrambe le occupazioni risultano regolarmente autorizzate.
3. I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tariffazione.
4. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tariffate con la tariffa di categoria superiore.

Art 17 - Disciplina delle tariffe.

1. La determinazione delle tariffe sarà deliberata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. In assenza di deliberazione, si intendono confermate le tariffe già in vigore. L'eventuale delibera di aumento, con validità dal 01 gennaio dell'anno solare in corso, comporterà l'emissione di avvisi di conguaglio tra quanto già versato con le precedenti tariffe (acconto) e quanto dovuto.
3. Le riduzioni e gli aumenti tariffari vanno computati in modo uniforme su tutte le categorie deliberate.

Art 18 - Occupazioni permanenti.

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anno solare, non frazionabile; pertanto per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, il canone viene in ogni caso determinato in misura pari a quella annuale.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico il canone si applica nella misura deliberata secondo le categorie di appartenenza (tariffa normale).
3. La Tariffa Base per le occupazioni Permanenti TBP prevista per le categorie di importanza di cui all'art. 14 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella sottoriportata. L'importo così ottenuto viene moltiplicato per il numero di metri quadrati di occupazione.

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA (CE)

| TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONI PERMANENTI | COEFFICIENTI |
|--|--------------|
| Occupazioni Permanenti di suolo | 1 |
| Occupazioni Permanenti di soprasuolo | 0,5 |
| Occupazioni Permanenti di tende fisse o retrattili | 0,3 |
| Occupazioni Permanenti di sottosuolo | 0,35 |

Art 19 - Occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone è dovuto a giorno in relazione alla superficie occupata e in base alle seguenti riduzioni orarie:

- Commercio su area pubblica:

| Fascia oraria | riduzione |
|---------------|-----------|
| 00.00-07.00 | -90% |
| 07.00-14.00 | -50% |
| 14.00-24.00 | -40% |

- Pubblici esercizi:

| Fascia oraria | riduzione |
|---------------|-----------|
| 00.00-07.00 | -60% |
| 07.00-14.00 | -70% |
| 14.00-24.00 | -70% |

- Altre occupazioni: 1/24 della tariffa giornaliera per ogni ora o frazione.

2. Le tariffe per le occupazioni temporanee sono ridotte:

- del 20% per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni;

- di un ulteriore 50% per le occupazioni di durata non inferiore ai 30 giorni o che si verifichino con carattere ricorrente a fronte del pagamento anticipato del canone dovuto. Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate dagli operatori mercatali titolari di posteggio fisso, dalle imprese edili e dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante a seguito di regolare atto di autorizzazione.
3. In ogni caso qualunque sia la categoria di riferimento, la fascia oraria o il numero di ore, la durata e indipendentemente da ogni riduzione, la tariffa minima per le occupazioni temporanee del suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante è € 0,0775 al metro quadrato o lineare e per giorno.
 4. La Tariffa Base per le occupazioni Temporanee TBT prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 14 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella sottoriportata. L'importo così ottenuto viene moltiplicato per il numero di metri quadrati e per il numero di giorni di occupazione.

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA (CE)

| TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE | COEFFICIENTI |
|---|--------------|
| Occupazioni da parte di commercianti, pubblici esercizi e produttori agricoli | 0,5 |
| Occupazioni aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione di condutture, cavi e impianti in genere e la realizzazione di seggiovie e funivie | 0,5 |
| Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia | 0,5 |
| Occupazione da parte di pubblici esercizi che abbiano assunto l'impegno (impegno depositato presso il Comune) di non installare apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'art. 110 comma 6 del TULPS, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m. Tale riduzione non si applica ai pubblici esercizi che risultino (a seguito verifiche) non rispettosi dell'impegno assunto. | 0,3 |
| Occupazioni poste in essere con attrazioni dello spettacolo viaggiante e relativi carriaggi e carovane | 0,2 |
| Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive | 0,2 |
| Occupazioni del sottosuolo | 0,35 |
| Occupazioni del soprasuolo | 0,5 |
| Occupazioni con tende | 0,3 |

Art. 20 - Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente, per la misura unitaria di tariffa ai sensi art 63 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, con un minimo di canone annuo

ad azienda di € 516,46. La misura di tariffa è rivalutata annualmente sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, con causale l'indicazione dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997. Contestualmente al versamento va prodotto all'ente impositore, o al concessionario della riscossione - se presente-, il numero delle utenze servite al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 21 – Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per la collocazione, anche in via provvisoria, di fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc., nello spazio sottostante e sovrastante il suolo pubblico, e di festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, l'ufficio competente detta le eventuali prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la quantità dei conduttori, ecc.
2. Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso e le attrezzature dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, la concessione comunale è rilasciata in conformità ai vigenti regolamenti disciplinano la materia (edilizio e del colore).

Art. 22 – Occupazioni con impianti pubblicitari

1. Per le installazioni su suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari, la concessione è rilasciata in conformità alle prescrizioni del regolamento di pubblicità, edilizio e del colore. I cartelli e le insegne pubblicitarie sono soggette al canone COSAP per la parte sporgente su suolo pubblico. La superficie soggetta è calcolata sulla proiezione al suolo del mezzo pubblicitario ed in ogni caso con arrotondamento al mq. superiore.

Art. 23 – Occupazioni con chioschi ed apprestamenti precari

1. Le concessioni per occupazioni con chioschi ed apprestamenti di carattere precario sono rilasciate secondo le disposizioni del Vigente Regolamento Edilizio e del colore Comunale.

Art. 24 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) possono sostare per non più di 90 minuti sulle aree e spazi pubblici individuate dal Comune, sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, previo permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su area pubblica in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi per più di 90 minuti nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata, salvi eventuali divieti disposti dall'Autorità comunale.

Art. 25 - Esecuzione di lavori ed opere

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietrisco, terra di scavo e materiale di scarto, o con l'installazione di macchinari, l'Amministrazione Comunale avrà potere discrezionale nel fissare i tempi ed i modi dell'occupazione (nonché i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico).

Art. 26 - Occupazioni d'urgenza

1. Fatte salve le disposizioni contenute in regolamenti speciali, per far fronte a particolari situazioni di emergenza o quando, si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori indifferibili ed urgenti, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato anche senza il formale provvedimento di concessione di occupazione di suolo pubblico, semplicemente con il nulla osta verbale dell'ufficio competente. La domanda di concessione a sanatoria deve essere contestualmente inoltrata al Comune. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 27 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

Art. 27 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza l'atto di autorizzazione/concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - b) che si protraggono oltre al termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della autorizzazione/concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
3. Le occupazioni abusive sono soggette, ai sensi dell'art. 63 lett. g) del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, al pagamento di un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, nonché al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare dell'indennità stessa, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
4. Sono considerate permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive che non presentano detto carattere di stabilità si considerano temporanee e si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale. E' ammessa la prova di natura documentale a carico del trasgressore.
5. Restano ferme le sanzioni stabilite dall'art.20 commi 4 e 5 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche.
6. Sulle somme dovute per l'indennità si applicano gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data dell'accertamento.
7. Per le occupazioni abusive il verbale di accertamento o contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato, mediante apposito avviso, contenente l'invito ad adempiere nel termine di 30 gg. La notifica del predetto avviso è effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data della contestazione. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto si procede alla riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente. Resta, comunque, a

carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

8. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore.

Art. 28 - Occupazioni esenti ed escluse

Sono esclusi dall'applicazione dal canone le occupazioni su beni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune e, inoltre sono esenti o escluse le seguenti occupazioni:

1. Le occupazioni realizzate dallo Stato, le regioni, le province, i Comuni i loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello stato, dagli enti pubblici e privati di cui all'art. 73 del TUIR che effettuano occupazioni finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali previdenziali, sanitarie, culturali, educative e ricerca scientifica, nonché ad attività di cui all'art.16 lettera a della legge 20 maggio 1985 n.222. ; sono escluse dall'applicazione del canone anche le occupazioni per interventi edilizi o simili su edifici destinati alle attività esenti di cui al presente punto;
2. le occupazioni effettuate per pubblici lavori da ditte appaltatrici, ove il committente l'appalto sia un'amministrazione aggiudicatrice;
3. Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, anche di pertinenza privata e le aste della bandiera nazionale;
4. Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
5. le occupazioni di qualsiasi tipo effettuate all'interno delle aree cimiteriali e nelle aree pertinenziali ai cimiteri;
6. Le occupazioni con balconi, verande, bow-windows, tettoie;
7. Le occupazioni realizzate con passi carrabili considerando tali manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o da altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata;
8. Gli striscioni pubblicitari, sovrastanti il suolo, su impianti di proprietà del Comune;
9. Le occupazioni temporanee di suolo e soprassuolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, purché prive di messaggi pubblicitari, realizzate in occasioni di festività civili e religiose, di ricorrenze e celebrazioni;
10. Le occupazioni di suolo con fiori, piante ornamentali e simili purché debitamente autorizzate come installazione di arredo urbano, non collocate per delimitare spazi di attività aventi scopo di lucro e non costituiscano barriere antintrusione degli immobili;
11. Le occupazioni effettuate con insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, purché la superficie complessiva del mezzo pubblicitario non superi i 5 metri quadrati;
12. Le occupazioni temporanee effettuate durante manifestazioni o iniziative culturali, celebrative, politiche, sindacali, umanitarie, assistenziali, sociali, storico-folcloristiche, ricreative e sportive, feste popolari, feste di quartiere promosse da enti e associazioni riconosciute che non abbiano fini di lucro; l'accesso deve essere libero e gratuito; l'esenzione non si applica comunque agli spazi commerciali e alle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

13. Le occupazioni in genere, realizzate in occasione di manifestazioni riconosciute dal Comune e che abbiano ottenuto il patrocinio finalizzato alla valorizzazione economica, culturale, sportiva, sociale e turistica del territorio avente particolare rilevanza per la comunità sempre che l'accesso sia libero e gratuito;
14. le occupazioni temporanee effettuate per propaganda politica o ideologica, le occupazioni temporanee effettuate per raccolta di fondi, firme e/o adesioni per finalità culturali, scientifiche o di ricerca, umanitarie o assistenziali da enti o associazioni senza scopo di lucro fino ad un massimo di 48 ore e con superficie massima occupata di 30 mq;
15. le occupazioni per attività di manutenzione del verde di durata inferiore ad una giornata;
16. le occupazioni realizzate per l'abbattimento di barriere architettoniche a vantaggio dei portatori di handicap, ivi compresi accessi e passi carrabili utilizzati direttamente dagli stessi;
17. le occupazioni, qualora cause di forza maggiore (es.: rinvenimento di ordigni bellici, ritrovamenti di natura archeologica o artistica, interventi ostativi di autorità di vario tipo, ecc.) impediscano l'utilizzo dell'area per le finalità per le quali era stata concessa, limitatamente al periodo di impedimento;
18. Le occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi. I pozzi perdenti. Le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno, mezzi meccanici, automezzi operativi od altro per piccoli lavori di riparazione o manutenzione e traslochi di durata non superiore a 24 ore;
19. Le occupazioni temporanee effettuate in occasione di iniziative o inaugurazioni realizzate da operatori economici al fine di promuovere la loro attività imprenditoriale. L'occupazione deve rispettare i seguenti criteri: deve essere prospiciente al negozio o sede della attività; non deve essere superiore a 12 mq; non superi le tre ore e non si ripeta per più di tre volte all'anno; non vi sia sponsorizzazioni di o per terzi.
20. le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate dagli hobbisti in occasione di "mercatini";
21. le occupazioni temporanee effettuate per esercitare arti e mestieri di strada con soste non superiori a 90 minuti. Per tali attività non deve essere previsto un titolo d'accesso per la partecipazione al pubblico e ne un corrispettivo. Rientrano in tale categoria a titolo esemplificativo le attività di acrobati, giocolieri, saltimbanchi, equilibristi, cantastorie, statue viventi madonnari, cantanti, danzatori, ecc).

Art. 29 - Forme di gestione

1. Il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone potrà essere gestito direttamente dal Comune, ovvero mediante associazione con altri enti locali od in affidamento a terzi ai sensi della normativa vigente.

Art. 30 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato con le seguenti modalità sia nel caso di gestione diretta che nel caso di affidamento a terzi:
 - mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale, ovvero a mezzo di appositi conti correnti postali intestati al Comune, nel rispetto delle vigenti normative;Il modulo di versamento dovrà contenere l'anagrafica completa del titolare della concessione o dell'occupante di fatto. Possono essere effettuati versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, nel caso corrispondano allo stesso titolare.

2. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone dovuto per il primo anno deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio della concessione. Per le annualità successive a quella del rilascio entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Il canone relativo a ciascuna concessione, se di ammontare superiore a €. 258,00 può essere corrisposto in n. 4 rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle scadenze del 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre dell'anno di riferimento. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione.

3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato prima del rilascio della concessione in autoliquidazione. Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riduzione del 50% prevista dall'art. 19 c. 2 a fronte del pagamento anticipato del canone dovuto. Il canone, se di importo superiore ad € 258,00 può essere corrisposto in rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza la prima in via anticipata e le successive nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento dell'entrata. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio e di fine delle occupazioni stesse. Tale riduzione non si applica qualora l'occupazione non sia autorizzata o qualora il pagamento in soluzione unica, o della prima rata, avvenga quando l'occupazione sia già in essere.

4. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) con posteggio assegnato, il pagamento del canone deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Il canone relativo a ciascun posteggio o plateatico se di ammontare superiore a €. 258,00 può essere corrisposto in n. 4 rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle scadenze 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre dell'anno di riferimento. L'omesso, il parziale o il tardivo versamento rispetto alle prescritte scadenze comporta il decadimento del beneficio della riduzione per occupazioni ricorrenti.

5. Coloro i quali *non* sono titolari di alcuna concessione circa l'occupazione di spazi ed aree, ma che comunque occupano i predetti luoghi, nel momento in cui i legittimi titolari non dovessero essere presenti (ovverosia i c.d. "spuntisti"), sono tenuti al pagamento *giornaliero* del canone, come indicato nel presente articolo. Il mancato pagamento delle presenze pregresse è motivo di non assegnazione di spazi per future presenze.

6. L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato all'euro superiore.

7. Non si procede a riscuotere o a rimborsare per somme inferiori a €. 5,00.

Art. 31 - Penalità, indennità, sanzioni

1. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento del canone si applica una penalità pari all'1% del canone dovuto o del restante canone dovuto per ogni giorno oltre la scadenza originaria di pagamento fino al quindicesimo giorno, oltre il quale la sanzione è fissata al 30%.

2. In caso di omesso o insufficiente pagamento del canone - o di una sua rata, nei casi di suo pagamento rateale ai sensi dell'art. 30 - entro la prevista scadenza, il competente ufficio o, se presente, il Concessionario della gestione del canone occupazione suolo pubblico notifica anche con raccomandata A/R o PEC al concessionario inadempiente un sollecito assegnandogli 30 giorni, decorrenti dall'avvenuta notifica del sollecito, per eseguire il pagamento, con l'avvertimento che in difetto la concessione di suolo pubblico potrà essere oggetto di pronuncia di decadenza ai sensi ed effetti dell'art.10 comma 2 - con conseguente abusività dell'occupazione che si protragga oltre la data della suddetta pronuncia- ed il credito verrà riscosso coattivamente.

3. Sull'ammontare del canone dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire da:

- per le occupazioni abusive permanenti dal giorno dell'accertamento dell'illecito;
 - per gli omessi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento;
 - per le occupazioni abusive temporanee dal giorno dal quale si presumono effettuate.
4. Per ragioni di economicità non si procederà ad attivare procedure di recupero per importi pari o inferiori a € 10,00.

Art. 32 - Definizione agevolata della penale

1. La penale per omesso o parziale o tardivo versamento del canone, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 e dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, può essere ridotta su istanza di parte, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo e delle quali il concessionario abbia avuto formale conoscenza:
- a) ad 1/10 (oltre interessi legali) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del canone o di una parte di esso, se la definizione agevolata è effettuata entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento;
 - b) ad 1/9 (oltre interessi legali) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre i 30 giorni e comunque entro 90 giorni dalla data di scadenza prevista;
 - c) ad 1/8 (oltre interessi legali) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 90 giorni, e comunque non oltre un anno, dalla data di scadenza.”
2. Le percentuali indicate sono soggette a modifiche di legge.

Art. 33 - Attività di controllo, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'Amministrazione Comunale ovvero il Concessionario affidatario della gestione del canone di occupazione suolo pubblico provvede, in caso di parziale o omesso versamento, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce il canone dovuto, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 30 giorni, con l'applicazione delle sanzioni e penalità previste dal presente regolamento.
2. Per le occupazioni abusive, il verbale di accertamento della violazione costituisce titolo per il versamento dell'indennità, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato con le modalità di cui al precedente comma.
3. La riscossione coattiva del canone, dell'indennità e delle sanzioni amministrative pecuniarie è effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973, n. 602, se affidata ai concessionari della riscossione di cui al D.P.R. N. 43/1988, ovvero, se alla riscossione provvede direttamente l'ente locale o gli altri soggetti di cui alla lettera b), comma 5, dello stesso art. 52, mediante l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
4. Il Comune o il Concessionario affidatario della gestione del canone di occupazione suolo pubblico provvedono altresì a disporre i rimborsi delle somme indebite percepite a titolo di canone.
5. Il procedimento di rimborso, attivato dal soggetto interessato con apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, deve essere concluso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta di restituzione.
6. Non è previsto il rimborso del canone nell'ipotesi di rinuncia ad un'occupazione permanente (art.8 comma 1), il cui canone cessa di essere dovuto dall'anno successivo alla rinuncia.

7. L'amministrazione può deliberare la riduzione dell'imposta fino alla totale esenzione per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.
8. Per la decorrenza del diritto al rimborso in caso di rinuncia ad un'occupazione temporanea si rinvia a quanto disposto al riguardo dall'art.8 comma 1.

Art. 34 - Responsabile del Servizio

1. Il Responsabile del Servizio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.
2. Nel caso di affidamento a terzi competerà all'affidatario quanto previsto al comma 1.

Art. 35 - Disciplina transitoria

1. Le autorizzazioni/concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano valide fino alla scadenza e sono rinnovate a richiesta del titolare nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento.

Art. 36 - Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2018. Da tale data è abrogato il vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 24/05/1994 e tutte le successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 37 - Rinvio

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia.

ELENCO DELLE AREE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLE QUATTRO CATEGORIE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL COSAP

Prima categoria - centro storico ed aree di rilevante interesse commerciale-direzionale così individuate:

- area del centro perimetrata da via Comaro, piazzale e via dell'Ospedale, vicolo Musonello, piazza Marconi, via Roma, via Cazzaro, via Podgora, via Monfenera sino all'incrocio con via Col di Lana, via Col di Lana, b.go Monte Grappa nel tratto compreso tra via Col di Lana e via Novello, via Romanina (comprese anche le aree stradali suddette);
- b.go Treviso fino all'incrocio con viale Brg. C.Battisti;
- b.go Pieve * * * via Steffani;
- via Matteotti * * * via Mazzotti;
- b.go Vicenza * * * via Piave;
- via Damini * * * via Poussin;
- via S.Pio X * * * via Morello;
- piazzali, aree di sosta ed ogni altra area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio del centro commerciale "Giorgione" e del centro commerciale-direzionale "I giardini del sole".

Seconda categoria - strade principali comprese nell'area delimitata a nord dalla via Circonvallazione e a sud dalla ferrovia (linee Venezia - Trento e Padova - Calalzo), così individuate:

- via San Pio X a nord dell'incrocio con via Morello, via dei Carpani fino all'incrocio con via Storta, viale Europa, b.go Treviso dall'incrocio con viale Brg. C.Battisti a via Sila, viale Italia, viale Brg. C.Battisti, via Melchion, b.go Pieve dall'incrocio con via Puccini a via Melchion, via Rizzetti, via Nappoletti, via Piccini, piazzale ex mercato coperto, via don E. Bordignon, via Piave, b.go Vicenza dall'incrocio con via Podgora a via Brenta, via Valsugana, via Redipuglia, via Damini dall'incrocio con via Poussin alla Circonvallazione;
- b.go Padova fino all'incrocio con via S. Giorgio.

Terza categoria -

- tutte le rimanenti strade, piazze ed aree nella zona delimitata a nord dalla via Circonvallazione e a sud dalla ferrovia (linee Venezia - Trento e Padova - Calalzo);
- tutte le altre strade di collegamento del capoluogo con le frazioni;
- i centri abitati delle frazioni come individuati dal P.R.G.;
- il quartiere di b.go Padova, delimitato a nord e ad est dalla ferrovia, a sud da via Alfieri, via De Amicis, tratto di via S.Giorgio, ad ovest da via Piacentini.

Quarta categoria - tutte le strade ed aree esterne, non comprese nelle categorie precedenti.